

AFFIDAMENTO DIRETTO IN CASO DI PARTECIPAZIONE MINORITARIA

Sentenza della Corte di giustizia del 29 novembre 2012, cause riunite C-182/11 e C-183/11, Econord

La Corte di giustizia ha recentemente confermato, con più sintetica motivazione, le conclusioni espresse dall'Avvocato generale Pedro Cruz Villalón in tema di affidamento diretto (o *in house*) in caso di partecipazione minoritaria dell'amministrazione aggiudicatrice all'ente affidatario nei confronti del quale deve sussistere il criterio del controllo analogo [CMS Newsletter del 30/10/2012 Avvalimento e concorrenza – Affidamento *in house* e partecipazione minoritaria](#)

Il giudice dell'Unione non si discosta dalla precedente giurisprudenza in materia. Soprattutto, è ribadito il principio espresso nella pronuncia *Coname* del 21 luglio 2005, causa C-231/03, ai sensi del quale non è possibile ricorrere all'affidamento diretto qualora la partecipazione dell'amministrazione nella compagine sociale dell'ente affidatario si traduca in una posizione meramente formale, inidonea a garantire la partecipazione al controllo dello stesso.

La Corte ha quindi rilevato che spetta al giudice nazionale verificare se l'amministrazione aggiudicatrice, anche per mezzo di una partecipazione solamente minima, disponga della concreta possibilità di esercitare sull'ente affidatario, congiuntamente con altre amministrazioni, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In particolare, il requisito del controllo analogo è soddisfatto quando ciascuna delle amministrazioni partecipi sia al capitale sociale dell'ente affidatario sia agli organi direttivi dello stesso.